

ALLEGATO

Avviso di pubblicazione della D.G.R.C. n. 746 del 22/10/2025 avente ad oggetto la “Preliminare adozione della proposta di Piano” e avvio della fase delle osservazioni e delle proposte in merito alla ricognizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Con delibera n. 746 del 22 ottobre 2025 la Giunta regionale della Campania, in attuazione dell’Intesa Istituzionale sottoscritta il 14 luglio 2016 dalla Regione Campania e l’allora MiBACT per la redazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ha preso atto degli elaborati di cui alla proposta di preliminar adozione del PPR e, nelle more della definitiva adozione del Piano, ha stabilito la cogenza delle dichiarazioni di notevole di interesse pubblico, così come stabilite dalla D.G.R.C. n. 620 del 24 novembre 2022 e modificate dalla stessa delibera n. 746/2025, nonché delle perimetrazioni delle categorie di beni di cui all’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 (di seguito Codice), così come individuate negli elaborati della proposta di Piano.

Con la medesima delibera è stato dato mandato, tra l’altro, alla DG Governo del Territorio di procedere agli ulteriori adempimenti e in particolare a quelli relativi alla fase delle osservazioni e proposte da parte delle amministrazioni comunali relativamente alla ricognizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Codice e delle conseguenziali controdeduzioni.

I Comuni, singoli o in forma associata, relativamente alla ricognizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Codice, entro il centovesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto possono presentare esclusivamente:

- a. osservazioni relativamente alla perimetrazione dei beni tutelati per legge di cui al comma 1 dell’art. 142 del Codice.

La documentazione relativa alle proposte di ripermetrazione, di correzione di tracciati e/o di integrazioni di beni eventualmente non rilevati nelle cartografie di Piano deve preferibilmente essere presentata anche in formato SHP (SR 32633 - WGS 84 / UTM zone 33 N).

In particolare, per i corsi d’acqua di cui alla lett. c) la documentazione deve preferibilmente comprendere anche un file SHP lineare per i corsi d’acqua e un file SHP poligonale per le aree sottoposte alla tutela paesaggistica, ovvero la fascia di 150 metri dalle sponde o dai piedi degli argini.

Dalla documentazione di cui sopra devono evincersi almeno le seguenti informazioni:

- per fiumi e torrenti, eventuale numero e data del Regio Decreto, eventuale numero d’ordine del corso d’acqua, eventuale toponimo estratto dal Regio Decreto e toponimo attuale del corso d’acqua;
- per i corsi d’acqua diversi da fiumi e torrenti, numero e data del Regio Decreto, numero d’ordine del corso d’acqua, toponimo estratto dal Regio Decreto, toponimo attuale del corso d’acqua, limite del vincolo.

In caso di SHP files le suddette informazioni devono essere contenute nella tabella attributi del file.

In caso di corsi d’acqua scomparsi o tombati deve essere individuato l’antico tracciato e/o i tratti tombati e trasmessa la cartografia storica dalla quale sia possibile evincerne il corso e il toponimo.

Devono comunque essere segnalate le opere di regimazione idraulica per la mitigazione del rischio idrogeologico non presenti sulla CTR 2011 che abbiano condotto a una diversa configurazione dei corsi d’acqua.

Per quanto riguarda l’individuazione delle aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, di cui alla lett. h) del comma 1 dell’art. 142 del Codice, i Comuni devono fornire i perimetri delle ulteriori aree di cui alla lettera h), non individuate negli elaborati della proposta di

Piano Paesaggistico. Tutte le proposte di modifica/rettifica devono preferibilmente essere trasmesse anche in un file formato SHP poligonale (SR 32633 - WGS 84 / UTM zone 33 N) e, in particolare per la lettera h), devono contenere una tabella attributi da cui sia possibile evincere almeno le seguenti informazioni: Decreto numero; Decreto data; Demanio; Foglio; Particella;

b. proposte in relazione alle aree da individuare ai sensi del comma 2 dell'art. 142 del Codice con particolare riferimento alle aree che, alla data del 6 settembre 1985:

- erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, come zone territoriali omogenee A e B;
- erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- nei comuni sprovvisti dei suddetti strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971.

In ogni caso, dovranno essere trasmessi, a pena di inammissibilità, gli strumenti urbanistici vigenti con l'attestazione della data di approvazione ed entrata in vigore alla data del 6 settembre 1985 (Tavole di zonizzazione e Norme tecniche di attuazione o regolamento, programma pluriennale di attuazione, perimetrazione dei centri edificati ai sensi della legge n. 865/1971 etc.); le cartografie dovranno essere trasmesse in formato raster georiferito, corredato da una dichiarazione di conformità all'originale, e anche, preferibilmente, in un file formato SHP poligonale (SR 32633 - WGS 84 / UTM zone 33 N) relativo alla perimetrazione delle aree di esclusione dal vincolo di cui al secondo comma dell'art. 142 del Codice;

c. proposte di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua da dichiarare ai sensi del terzo comma dell'articolo 142 del Codice, corredate da una documentazione approfondita che verifichi l'assenza di qualsiasi valore paesaggistico di tipo estetico-visuale, storico culturale e identitario sul bene tutelato e sulle aree circostanti, da predisporre almeno secondo le modalità indicate nel D.D. n. 261 del 2 luglio 2008 (B.U.R.C. n. 31 del 4 agosto 2008).

Le predette osservazioni e proposte non dovranno avere carattere generale e dovranno essere presentate tenendo conto delle metodologie ricognitive già approvate e definite congiuntamente dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, così come illustrate nella Relazione generale (Parte I, cap. 2) del Preliminare di Piano paesaggistico approvato con D.G.R.C. n. 560 del 12/11/2019, nonché negli allegati metodologici alla ricognizione dei beni di cui all'art. 142 di cui alla richiamata D.G.R.C. n. 746 del 22 ottobre 2025.

Gli elaborati costituenti la "Preliminare adozione della proposta di Piano" sono scaricabili al seguente indirizzo:

<https://regionecampania.sharepoint.com/:f/s/50-09-92-SIT/En2rCzjVATBBj3fapx90mwcBLFJoadfo12LEiltlxDOPzw?e=odCZIY>

Tutte le amministrazioni comunali interessate, in forma singola o associata, possono inoltrare al seguente link della piattaforma digitale regionale:

<https://servizi-digitali.regione.campania.it/OsservazioniPPR>

le osservazioni sulla ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, secondo le indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione sul BURC del presente Avviso.

La Responsabile del Procedimento a cui fare riferimento per la procedura in parola è la dottoressa Gerarda Galdi, tel. 081.7967861 – 081.7966967 – 081.7967856, e-mail: gerarda.galdi@regione.campania.it.